

Accordo concernente la garanzia della qualità

tra

- AKUSTIKA Schweizerischer Fachverband der Hörgeräteakustik
- HZV Hörzentralen-Verband der Schweiz

(detti in seguito associazioni) e

- l'Assicurazione per l'Invalidità (AI) e l'Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS), rappresentati dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)
- gli assicuratori secondo la Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni, rappresentati dalla Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM)
- l'Assicurazione militare, rappresentata dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva)

(detti in seguito assicuratori)

1. Campo d'applicazione

Il presente Accordo è parte integrante della Convenzione tariffaria del 1° gennaio 2010.

2. Premesse personali

- 2.1 Sono ammessi alla fatturazione di prestazioni conformemente alla Convenzione tariffaria del 1° gennaio 2010 gli audio-protesisti con attestato professionale federale.
- 2.2 È inoltre ammesso alla fatturazione di prestazioni conformemente alla Convenzione tariffaria chi dispone di una formazione estera riconosciuta come equivalente dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) e dispone del corrispondente certificato o di una prova di una regolamentazione del diritto acquisito dell'UFFT.
- 2.3 Gli audio-protesisti in formazione possono eseguire dei lavori d'adattamento solo se sono sorvegliati per almeno l'80 % da una persona qualificata secondo all'articolo 2.1 oppure 2.2. La durata della formazione è di 5 anni al massimo.
- 2.4 Gli audio-protesisti con diploma di fine apprendistato che sostengono e superano la parte pratica dell'esame per l'attestato di capacità federale, possono eseguire in modo autonomo dei lavori d'adattamento per quanto la direzione dei lavori è assicurata da un audio-protesista di cui ai punti 2.1 e 2.2. La direzione si può estendere in questo caso a due centri di consegna (filiali) al massimo.

Gli audio-protesisti con diploma di fine apprendistato che sostengono e superano la parte pratica dell'esame per l'attestato di capacità federale, non sono autorizzati ad assistere audio-protesisti in formazione oppure a fatturare in modo indipendente delle prestazioni in conformità alla Convenzione tariffaria.

Gli audio-protesisti con diploma di fine apprendistato che non sostengono o non superano la parte pratica dell'esame per l'attestato di capacità federale, possono eseguire dei lavori d'adattamento solo se vengono sorvegliati nel medesimo centro di consegna (filiale) almeno nella misura dell'80 % da uno specialista di cui al punto 2.1 o 2.2

3. Premesse locali

- 3.1 Un locale quieto, chiuso, della superficie minima di 4 m² e dell'altezza minima di 2 m, con un impianto di misurazione fisso.
- 3.2 Il livello di rumore di base può superare i valori fissati nelle "Richtlinien für Hörprüfabinen Papier 215.W002" dell'Ufficio federale di metrologia e accreditamento (METAS) di al massimo 8 dB per frequenza. La misurazione deve essere effettuata in conformità alle direttive citate del METAS.
- 3.3 In caso di costruzione, trasloco o modifica di un centro di consegna deve essere inoltrato insieme alla richiesta o all'annuncio di modifica, la misurazione del livello di rumore di base effettuata da un laboratorio di misurazione riconosciuto.
- 3.4 I centri di consegna già esistenti devono inoltrare al più tardi entro 18 mesi dalla firma del presente accordo, il risultato della misurazione del livello di rumore di base effettuata da un laboratorio di misurazione riconosciuto.

4. Premesse tecniche

- 4.1 1 audiometro per suoni calibrato secondo ISO con possibilità di mascheramento, con gamma di frequenza da 125 a 8000 Hz per la conduzione aerea, da 500 a 4000 Hz per la conduzione ossea, da 125 a 8000 Hz per il campo libero (altoparlante), con aumento dei livelli per la conduzione aerea da 0 a 120 dB/HL, per la conduzione ossea da 0 a 65 dB/HL e per altoparlanti da 0 a 85 dB/HL.
- 4.2 1 impianto per esame audiometrico per suoni con un riproduttore di suono con supporto audio esente da usura, con materiale di prova riconosciuto a livello europeo e regionale. Gli esami devono poter essere effettuati senza distorsioni sia con le cuffie fino a 120 dB/SPL sia con gli altoparlanti ad una distanza di 1 m fino a 90 dB/SPL.
- 4.3 Per l'adattamento degli apparecchi acustici devono essere disponibili un computer con il necessario software per la programmazione degli apparecchi acustici, un dispositivo per prove acustiche per controllare gli apparecchi acustici nonché un apparecchio di misurazione con sonda (In-situ) per il controllo del rendimento individuale nell'orecchio della persona assicurata
- 4.4 Devono inoltre essere disponibili gli apparecchi seguenti:
 - un trapano con almeno 30'000 U/min., inclusa fresa per la lavorazione di materiali diversi
 - una lucidatrice
 - un apparecchio ad ultrasuoni
 - un otoscopio
 - un kit per impronte
 - strumenti per la riparazione di apparecchi acustici.
- 4.5 Le premesse tecniche di cui ai punti 4.1 e 4.2 devono essere verificate, calibrate e documentate (in analogia all'accordo sul controllo delle attrezzature tecniche-audiologiche dei medici ORL).

5. Perfezionamento professionale

- 5.1 La durata del perfezionamento per audio-protesisti deve essere di almeno 4 giorni per anno civile, essere in relazione diretta con l'esercizio della professione e prevedere delle attività orientate alla professione quali la frequenza di corsi, congressi, seminari, workshop, cicli di formazione ecc.
- 5.2 La prova che il perfezionamento è stato assolto deve essere fornita secondo il principio dell'autodichiarazione. Gli audio-protesisti devono essere in grado di provare e documentare i giorni e le ore di perfezionamento. Sono considerati prove le conferme di partecipazione e i certificati allestiti a nome del partecipante.

- 5.3 Le associazioni emanano, in accordo con gli assicuratori, delle direttive per il riconoscimento e la valutazione di manifestazioni di perfezionamento professionale.
- 5.4 La prova del perfezionamento deve essere fornita di regola ogni anno. In casi particolari di interruzione di lunga durata del lavoro, come malattia, infortunio, gravidanza, maternità o servizio militare, questo termine può essere prolungato di un anno.
- 5.5 Se un fornitore contrattuale investe in un anno più di quattro giorni per il perfezionamento professionale, i giorni prestati in più possono essere conteggiati nell'anno successivo.

6 Sorveglianza della qualità

- 6.1 La Commissione paritetica di fiducia (CPF) sorveglia il rispetto del presente accordo sulla base delle autodichiarazioni. Sono possibili controlli per campione in ogni momento.
- 6.2 Se nel quadro delle notifiche di modifica si riscontrano delle lacune, valgono i termini seguenti per ovviarvi:
 - lacune interenti il personale: entro sei mesi
 - lacune di natura tecnica: entro tre mesi.
- 6.3 In caso di infrazione all'obbligo di notifica (p. es. modificazioni), la CPF può prospettare le seguenti sanzioni:
 - avvertimento
 - multa fino a CHF 1'000.-- nel singolo caso
 - stralcio limitato nel tempo dall'elenco dei fornitori
 - stralcio definitivo dall'elenco dei fornitori.

In caso di recidiva è possibile cumulare le sanzioni.

- 6.4 In caso di infrazioni al presente accordo (lacune interenti il personale, i locali e le premesse tecniche nonché alle prescrizioni sul perfezionamento professionale), la CPF può prospettare le seguenti sanzioni:
 - multa tra CHF 1'000.-- e CHF 10'000.-- al mese per il periodo in cui sono presenti le lacune
 - stralcio limitato nel tempo dall'elenco dei fornitori
 - stralcio definitivo dall'elenco dei fornitori.

Le sanzioni possono essere cumulate.

- 6.5 Le decisioni sulla base delle cifre 6.3 e 6.4 possono essere impugnate entro 30 giorni dalla loro notificazione, presso il tribunale cantonale arbitrale previsto agli art. 75 LAINF, art. 27bis LAI e art. 27 LAM.

7. Entrata in vigore e disdetta

- 7.1 Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 2010 e sostituisce quello del 1° luglio 2006.
- 7.2 La procedura di disdetta è retta dall'articolo 11 della Convenzione tariffaria del 1° gennaio 2010.

Berna, Lucerna, Unterägeri,

AKUSTIKA Schweizerischer Fachverband der
Hörgeräteakustik
Il presidente

HZV Hörzentralen-Verband der Schweiz
Il presidente

St. Born

W.E. Hunsperger

Commissione delle tariffe mediche LAINF
(CTM)
Il presidente

Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Ambito assicurazione per l'invalidità

F. Weber

A. du Bois-Reymond

Istituto nazionale svizzero di assicurazione
contro gli infortuni (Suva)
Assicurazione militare
Il direttore

St. A. Dettwiler